


FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



REGOLAMENTO ORGANICO

Deliberazione Consiglio Federale n. 51 del 28/04/2006

INDICE

LIBRO I	GENERALITA'	PAG. 2
LIBRO II	AFFILIAZIONE	PAG. 2 – 9
LIBRO III	ORGANI CENTRALI	PAG. 9 – 12
LIBRO IV	STRUTTURE TERRITORIALI	PAG. 12 – 19
LIBRO V	ORGANISMI DELLA FIS	PAG. 19 – 21
LIBRO VI	PROCEDURE ELETTORALI	PAG. 21 – 23
LIBRO VII	ATTIVITA' AGONISTICA	PAG. 23 – 25
LIBRO VIII	GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE	PAG. 25 - 29

REGOLAMENTO ORGANICO

LIBRO I GENERALITA'

CAPO I

Organizzazione della FIS

Norma generale

Art. 1

1. Il regolamento organico e' deliberato da parte del Consiglio Federale e entra in vigore con l'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, resta in vigore a tempo indeterminato, sino a quando non venga in tutto o in parte modificato dallo stesso organo che lo ha deliberato.

Attività della FIS

Art. 2

1. L'attività della FIS è disciplinata dallo Statuto, dai regolamenti federali, dalle direttive del C.O.N.I. e dalla vigente legislazione in materia sportiva.
2. La Federazione Italiana Scherma realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi Centrali e le Strutture territoriali, gli Organi di Giustizia e di Controllo nonché gli Organismi di cui all'art. 16 dello Statuto.
3. Le modalità per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici e per l'espletamento delle loro attività sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale e subordinato alla approvazione ai fini sportivi del CONI.

LIBRO II L'AFFILIAZIONE

CAPO I

Gli Affiliati

Requisiti per l'affiliazione

Art. 3

1. Può chiedere di affiliarsi alla FIS la società, l'associazione, il gruppo sportivo o la sezione di polisportiva, avente i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, che svolge attività schermistica, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, prevedendo, inoltre, che i proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati. Tali soggetti nelle norme del presente regolamento verranno indicati con il termine di "Affiliato" o "società".
2. Per ottenere l'affiliazione alla FIS il richiedente deve produrre l'atto costitutivo e lo Statuto della società. Lo Statuto approvato dall'Assemblea della società stessa, deve essere conforme all'art. 4, n. 5 lettere b) e d) dello Statuto della FIS ed ai principi fondamentali informativi del C.O.N.I.
L'approvazione ai fini sportivi dello Statuto delle società e' effettuata dalla Giunta Nazionale del CONI o, se delegato, dal Consiglio Federale.
3. Non sono ammessi statuti che prevedano l'adozione di voti plurimi.
4. Il richiedente inoltre deve:
 - a) disporre di un locale idoneo all'esercizio della scherma, secondo le specifiche del successivo art. 12;
 - b) avere la disponibilità di almeno un tecnico abilitato, Maestro o Istruttore Nazionale, riconosciuto dalla F.I.S. ai sensi dell'art.1 Comma 9.
 - c) chiedere il tesseramento per un numero di atleti non inferiore a 10, oltre ai dirigenti.

Riconoscimento

Art. 4

1. Il Consiglio Federale, ove delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., delibera il riconoscimento ai fini sportivi di società che abbiano Statuto conforme a quanto prescritto dalla FIS e nel quale sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo. Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per gravi irregolarità sportive o per il venire meno dei requisiti sopra indicati.
2. Le Società riconosciute entrano a far parte della FIS con l'affiliazione, che ha validità di anni uno e, alla scadenza, può essere rinnovata.
3. L'affiliazione impegna le società ed i soci a rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati della FIS e svolgere un'attività dilettantistica.

Domanda di affiliazione

Art. 5

1. Il Consiglio Federale delibera l'accoglimento della domanda di affiliazione, previo accertamento positivo dei requisiti per il riconoscimento, presentata sull'apposito modulo da richiedere alla Segreteria Federale. La richiesta deve essere preventivamente sottoposta all'esame del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che deve esprimersi entro sette giorni dal ricevimento. Il Presidente o il Delegato, avvalendosi eventualmente di membri del Consiglio Regionale o del Comitato o Delegato Provinciale, deve verificare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, lettere e), f) e g) dello Statuto.
2. La verifica della rispondenza dell'atto costitutivo e dello Statuto societario alle norme dell'ordinamento sportivo è effettuata dalla Segreteria Federale, che riferisce tempestivamente al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può delegare ad un suo componente le funzioni preventive di controllo volte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4, comma 5, lettere a), b), c) e d) dello Statuto.
3. Le domande possono essere presentate alla FIS dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Gli effetti dell'affiliazione si protraggono fino al 15 settembre successivo.
4. La Segreteria Federale accetta le domande di affiliazione delle società che presentino una documentazione completa e conforme, in ordine alle quali il Consiglio Federale delibera nella prima riunione utile.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante - il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto Affiliato vincolo di giustizia previsto dallo Statuto e dovrà essere corredata dai seguenti documenti in doppia copia, in pari modo sottoscritti dal legale rappresentante:
 - a) atto costitutivo e Statuto sociale;
 - b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
 - d) elenco nominativo dei soci tesserati FIS;
 - e) descrizione di impianti a disposizione.
6. Il Consiglio Federale si riserva di richiedere alla società, prima dell'accoglimento della domanda di affiliazione, la documentazione comprovante il requisito dell'eleggibilità le cariche sociali di uno o di tutti i componenti gli organi direttivi della società medesima.
7. La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla società interessata con la relativa motivazione.
8. L'efficacia dell'affiliazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Federale con cui si accoglie la relativa domanda.

Mancato accoglimento della domanda di affiliazione

Art. 6

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di affiliazione per carenza di requisiti o mancanza di documentazione, la Segreteria Federale notifica alla richiedente le correzioni da apportare per riproporre la domanda alla prima seduta utile del Consiglio Federale. Ove a ciò non venisse tempestivamente provveduto, la domanda verrà respinta e la quota di affiliazione, se già versata, rimborsata alla richiedente. Contro il diniego di affiliazione, così come contro la revoca della medesima, la Società può ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI.

Denominazione sociale

Art. 7

1. Le società affiliate possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La FIS non accetterà domande di affiliazione che prevedono una denominazione identica a quella di un'altra affiliata.

Rappresentanza sociale

Art. 8

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIS spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come dirigenti per l'anno in corso alla Federazione stessa.

Fusione di Affiliati

Art. 9

1. La fusione tra due o più società deve essere proposta per l'approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale e avviene tra società appartenenti alla stessa Regione.
2. Alla domanda devono essere allegati i verbali delle Assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione. In tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della società incorporante.

3. In caso di fusione per incorporazione restano integri i diritti sportivi della società incorporante.
4. In caso, invece, di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi acquisiti da una sola delle società interessate alla fusione.
5. Gli atleti tesserati per le società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova società per la parte residua.

Comunicazione di tutte le variazioni al Comitato Regionale

Art. 10

1. Previa comunicazione al Presidente del Comitato Regionale, o al Delegato regionale, le variazioni di denominazione sociale, modifiche di Statuto, trasferimenti di sede, incorporazioni e mutamenti nella composizione degli organi societari, debbono essere trasmessi a mezzo raccomandata alla FIS entro 15 giorni dalla delibera. Farà fede il timbro di spedizione.
2. Le variazioni riguardanti il cambio di denominazione, la fusione e l'incorporazione, dovranno essere trasmesse al CONI dalla Segreteria Federale.

Riaffiliazione

Art. 11

1. La domanda di riaffiliazione va presentata entro il 31 dicembre dell'anno agonistico, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17.
2. L'accettazione della domanda di riaffiliazione, presentata su apposito modulo, è competenza del Consiglio Federale.

Idoneità dei locali

Art. 12

1. Sono considerati locali idonei all'esercizio della scherma, ai fini dell'art. 3 del presente Regolamento, anche quelli non adibiti esclusivamente allo stesso. Nel caso non vi sia disponibilità di pedane, la pavimentazione deve essere adeguata allo svolgimento di attività sportive. I locali devono avere la dimensione minima di metri 12 per metri 4, altezza minima metri 3, e la disponibilità di spogliatoi e servizi separati per uomini e donne.

Utilizzo dei locali

Art. 13

1. Negli stessi locali non può svolgere attività più di una società schermistica. Pertanto le nuove società schermistiche non possono richiedere l'affiliazione presentando la disponibilità di locali già utilizzati da un altro Affiliato.
2. Gli Affiliati che hanno necessità di cambiare locali di allenamento non possono utilizzare locali già nella disponibilità di altri Affiliati.
3. Eventuali deroghe, limitate, comunque, ad un massimo di due società per la stessa sede, possono essere disposte, con apposita delibera del Consiglio Federale, a fronte di motivate ragioni di necessità e situazioni preesistenti rispetto alla entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per l'applicazione delle norme di cui al precedente comma, nel caso di locali utilizzati da più di due società e di contenzioso su chi abbia diritto alla permanenza, il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice-sulla base di anzianità e solidità della società, attività agonistica svolta, numero degli iscritti e di ogni altro utile elemento.

Tecnici

Art. 14

1. Sono ritenuti idonei per l'affiliazione e la riaffiliazione di una società ai sensi dell'art. 3, 4° comma lettera b) del presente Regolamento tutti coloro che, in possesso del titolo di Maestro di Scherma o di Istruttore Nazionale, siano iscritti nella Lista Tecnica Federale. Un tecnico iscritto nella Lista Federale non può essere l'unico tecnico per più di due società e comunque per società che distino più di 200 chilometri l'una dall'altra, salvo deroga del Consiglio Federale in relazione a particolari e motivate situazioni geografiche.

Doveri degli Affiliati

Art. 15

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto, gli Affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali ed in particolare:
 - a) curare l'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali;
 - b) quando cessano, per qualsiasi causa di fare parte della FIS, devono regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa, restando tutti i componenti dell'ultimo consiglio direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli organi competenti della FIS;
 - c) provvedere a che i loro dirigenti, atleti, soci, tecnici, siano tesserati nel rispetto delle regole e delle norme di deliberazione federale;
 - d) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento del loro funzioni;

- e) provvedere al pagamento, nei tempi stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIS per qualsiasi causa;
 - f) comunicare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi degli organi di giustizia e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione;
 - g) provvedere a che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto, dei regolamenti emanati dalla FIS e di quelli della FIE;
 - h) fornire ai propri iscritti la necessaria assistenza tecnica e favorirne l'attività agonistica.
2. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

CAPO II

Cessazione di appartenenza alla FIS

Casi di cessazione di appartenenza alla FIS

Art. 16

1. L'Affiliato cessa di appartenere alla FIS nei casi previsti all'art. 8, n. 1 dello Statuto.
2. Il recesso e lo scioglimento volontario possono essere comunicati dall'Affiliato in qualsiasi momento ed hanno effetto immediato, restando salve le obbligazioni di cui all'art. 8, n. 3 e 4 dello Statuto;
3. La mancata riaffiliazione, la fusione, l'incorporazione in altro Affiliato, la revoca dell'affiliazione hanno effetto dal momento della relativa delibera del Consiglio Federale.
4. La radiazione ha effetto immediato, fatta salva la possibilità di appello.

Recesso e mancata riaffiliazione

Art. 17

1. L'Affiliato che non si riaffilia entro il 31 dicembre è considerato receduto a tutti gli effetti.
2. La richiesta di riaffiliazione presentata dopo tale data è considerata a tutti gli effetti come una nuova affiliazione.

Scioglimento volontario, incorporazione e fusione

Art. 18

L'Affiliato che per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla FIS.

L'Affiliato che viene incorporato da altro Affiliato viene considerato sciolto. Le obbligazioni che sussistono a suo carico nei confronti della FIS vengono assunte in solido dall'incorporante.

In pari modo, le obbligazioni a carico di società che si fondono sussistono in capo alla risultante.

Revoca dell'affiliazione

Art. 19

1. Costituisce causa automatica di revoca dell'affiliazione il venir meno degli elementi indicati all'articolo 4 n. 5 lettera a) dello Statuto. In tal caso il Consiglio Federale, verificato quanto sopra, dichiara nella prima riunione utile la revoca dell'affiliazione.
2. Costituisce altresì causa di revoca dell'affiliazione il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 n. 5 lettere b), c) e d) dello Statuto in assenza di ricostituzione del presupposto venuto meno entro due mesi dalla constatazione o dalla comunicazione da parte della Segreteria Federale.
3. Costituisce infine causa di revoca dell'affiliazione il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 n. 5 lettere e), f) e g) dello Statuto in assenza di ricostituzione del presupposto venuto meno entro quattro mesi dalla constatazione o dalla comunicazione della Segreteria Federale.
4. Il Consiglio Federale per comprovati seri motivi, può consentire una deroga fino a un massimo di quattro mesi per il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 4 n. 5 lettera e), f) e g).

CAPO III

Aggregazione

Gruppi aggregati

Art. 20

1. Possono essere aggregati alla FIS senza conseguire l'affiliazione e senza diritto a voto, i gruppi aggregati che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma di associazione, dotata di personalità giuridica oppure non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
 - b) essere costituiti in forma di società. Alle società di capitali è fatto obbligo che lo Statuto preveda espressamente che gli utili vengano interamente investiti nella società per il perseguimento dei fini sportivi di cui al seguente comma;

c) perseguire lo scopo di svolgere attività sportiva non agonistica, ricreativa e culturale, in particolare nel campo schermistico; di svolgere attività di ricerca, di ricostruzione della storia schermistica, della sua divulgazione, di conduzione di una scuola schermistica tradizionale, di svolgimento di spettacoli di carattere storico schermistico.

2. L'aggregazione si ottiene con delibera del Consiglio Federale. Il richiedente dovrà presentare domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti.

3. L'aggregazione ha validità annuale e viene concessa e rinnovata con le stesse modalità dell'affiliazione di cui all'art. 4 dello Statuto. Non si applicano peraltro le disposizioni degli art. 12 e 13 del presente Regolamento.

Unicità del tesseramento

Art. 21

1. Si può essere tesserati e come tali partecipare alle attività societarie solo per una società.

2. I tecnici che svolgono attività per più di una società e non siano tesserati direttamente, ai sensi dell'art. 22 5° comma, possono essere comunque tesserati da una sola società.

Modalità di tesseramento

Art. 22

1. Il Consiglio Federale fissa le modalità di tesseramento. Le società schermistiche devono inviare alla segreteria della FIS, a mezzo di un apposito modulo, la lista completa con nome cognome ed indirizzo dei soci che devono essere tesserati, specificando la categoria di tessera richiesta per ciascuno ed allegando le quote di tesseramento. Per i nuovi tesserati va altresì compilata e inviata alla FIS la scheda anagrafica individuale.

2. La quota di tesseramento per le varie categorie viene fissata annualmente dal Consiglio Federale e comprende la quota relativa all'assicurazione contro gli infortuni (escluse le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale).

3. Il tesseramento alla FIS può essere richiesto dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno successivo.

4. E' tenuto a chiedere la tessera della FIS, tramite una società, chiunque intenda:

- a) partecipare alle gare di scherma;
- b) adempiere alla funzione di aspirante arbitro;
- c) assumere cariche direttive presso le società schermistiche ed occupare una carica nell'ambito della FIS.

5. Gli Aspiranti Arbitri devono tesserarsi attraverso le società. I Tecnici e i Direttori di Torneo possono tesserarsi direttamente o attraverso le società e vengono inseriti nei rispettivi Albi; gli Arbitri devono chiedere il tesseramento tramite il GSA.

Tipi di tessere

Art. 23

1. Le tessere federali sono dei seguenti tipi:

- a) tessera di Dirigente,
- b) tessera di Atleta,
- c) tessera non agonistica,
- d) tessera di Socio,
- e) tessera di Arbitro o Aspirante Arbitro
- f) tessera di Direttore di Torneo,
- g) tessera di Tecnico,
- h) tessera di Dirigente Federale o di Componente gli organi di giustizia,
- i) tessera di Stella al merito Sportivo o medaglia al valore atletico della FIS,
- j) tessera di Presidente Onorario o di Membro d'onore della FIS.

2. Esse sono rispettivamente rilasciate:

- a) Tessera di Dirigente: è rilasciata al socio componente l'organo direttivo della società.
- b) Tessera di Atleta: è rilasciata al socio dell'affiliata che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica. Detta tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso la società del certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- c) Tessera non agonistica: è rilasciata a coloro che praticano attività schermistica non agonistica ed amatoriale. Detta tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso la società del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.
- d) Tessera di Socio: è rilasciata a tutti coloro che collaborano nell'ambito dell'Affiliato senza svolgere attività sportiva né dirigenziale.
- e) Tessera di Arbitro o Aspirante Arbitro: la tessera di Arbitro è rilasciata a tutti coloro che figurano nell'Albo di cui al successivo articolo 129;
- f) Tessera di Direttore di torneo: è rilasciata a tutti coloro che figurano nell'Albo di cui al successivo articolo 135;
- g) Tessera di Tecnico: è rilasciata a tutti coloro che risultano iscritti nella Lista Tecnica Federale.
- h) Le tessere di cui ai punti h), i) e j) del comma 1, sono rilasciate dalla FIS a chi ricopre le cariche relative.

3. In deroga al comma 2, i Dirigenti Federali, Gli Ufficiali di gara ed i tecnici che vogliono partecipare all'attività agonistica debbono essere tesserati attraverso un Affiliato.

Tesseramento di cittadino di nazionalità non italiana

Art. 24

1. Il cittadino di nazionalità non italiana può essere tesserato a condizione che il suo status sportivo, derivante da esistenti vincoli con altri Enti e/o Federazioni stranieri, non sia incompatibile con la normativa federale e sia conforme alle disposizioni dettate dal CONI in tema di tesseramento degli atleti stranieri e alla vigente legislazione nazionale.
2. Il cittadino di nazionalità non italiana, munito di tessera atleta, può partecipare all'attività agonistica in aderenza a quanto disposto dal Consiglio Federale nel Regolamento per l'attività agonistica.

Tesseramento di Tecnici Federali

Art. 25

1. Coloro che abbiano conseguito un titolo, riconosciuto della FIS, di abilitazione all'insegnamento della scherma, per esercitare tale attività in ambito federale o societario, devono tesserarsi alla FIS e richiedere l'inserimento nella Lista dei Tecnici Federali.
2. I Tecnici Federali non possono cambiare categoria di tesseramento nel corso dell'annata schermistica.
3. Il Consiglio Federale delibera in merito alla qualifica di tecnico conseguita all'estero.

CAPO V

Rapporti con la Società di appartenenza

Doveri degli schermatori verso la società di appartenenza

Art. 26

1. Lo schermatore che assume il vincolo presso una società si assoggetta ai seguenti impegni:
2. partecipare a tutte le prove a squadre e individuali per le quali viene iscritto dalla società;
3. non partecipare a quelle che gli vengono vietate a meno che per esse non disponga diversamente il Presidente della FIS per motivi di carattere tecnico;
4. rispondere alle convocazioni della F.I.S.
5. prendere parte agli allenamenti previsti ed all'attività sociale;
6. collaborare, con lealtà e disciplina, con i dirigenti della società;
7. osservare il Codice di Comportamento sportivo.

Cambiamento della società di appartenenza

Art.27

1. All'atleta che non si trovi nella condizione di diritto di cambiare società per cui è vincolato, ma che ne esprima la volontà, non può essere inibita l'attività schermistica da parte della società di appartenenza.

Durata del vincolo

Art. 28

1. La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera di atleta.
2. Lo schermatore è vincolato con una società dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Scioglimento del vincolo

Art. 29

1. Lo schermatore che intende cambiare società può farne richiesta in ogni momento conseguendo immediatamente lo scioglimento del vincolo.
2. Qualora lo schermatore abbia già partecipato a gare, facenti parte dell'attività ufficiale (nazionale od internazionale, sia individuale che a squadre) secondo quanto stabilito annualmente dal regolamento dell'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si produce al 1° settembre successivo, salvo quanto previsto nei successivi articoli 31 e 32.

Atleti militari

Art. 30

1. L'atleta tesserato per una società di cui all'art. 4 n. 4 dello Statuto, che appartenga a Gruppi sportivi delle Forze Armate, non può chiedere che i benefici derivanti dalla propria attività schermistica siano trasferiti ad altra società diversa da quella di provenienza e di allenamento.
2. Gli atleti di cui al precedente comma devono dimostrare la propria appartenenza, per motivi sportivi a Gruppi delle

Forze Armate, alla società per cui richiedono il tesseramento.

Trasferimenti nell'anno

Art. 31

Non è possibile effettuare più di un trasferimento di società per ciascun anno schermistico, salvo che nel caso di tesseramento per un Gruppo Sportivo delle Forze Armate come da precedente art. 30.

Non è possibile partecipare all'attività agonistica ufficiale nello stesso anno agonistico per società diverse, salvo quanto è conseguente al disposto del precedente comma.

Effetti della cessazione dell'affiliazione

Art. 32

1. Nel caso di cessazione di appartenenza alla FIS, per i motivi previsti all'art. 8 dello Statuto, della società a cui è vincolato, il tesserato può richiedere il passaggio ad altro Affiliato, con decorrenza dalla data da cui ha effetto la cessazione. In tale caso i punteggi eventualmente acquisiti dagli atleti sono dalla stessa data attribuiti alla nuova affiliata a cui si vincolano.

2. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto, non vengono computati gli atleti tesserati provenienti da altre società negli ultimi dodici mesi.

LIBRO III ORGANI CENTRALI

CAPO I

Assemblea Nazionale

Convocazione

Art. 33

1. L'avviso di convocazione, previsto all'art. 18 dello Statuto, contiene luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno e composizione della Commissione verifica poteri
2. L'avviso deve essere inviato 40 giorni prima della data stabilita, conformemente al dettato statutario (art. 18 comma 1).
3. L'elenco degli Affiliati e dei Rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle Assemblee Regionali ammessi con diritto di voto è trasmesso dalla Federazione con apposita circolare almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea oppure è allegato all'avviso di convocazione. Parimenti è data tempestiva notizia agli esclusi dal voto.
4. Gli esclusi possono ricorrere all'Ufficio del Giudice Unico con ricorso scritto, da presentarsi nella forma e nei modi previsti dal successivo art. 36.

Partecipazione all'Assemblea, rappresentanza e deleghe

Art. 34

Ciascun Affiliato è rappresentato in Assemblea dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato FIS facente parte dell'Organo Direttivo mediante delega sottoscritta dal Presidente stesso.

Partecipano all'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti eletti nelle Assemblee Regionali ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Le cariche di Presidente o di Consigliere dell'Affiliato debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni di variazione sopravvenute, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

Commissione Verifica Poteri

Art. 35

1. La Commissione Verifica Poteri, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 10 dello Statuto è organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno due ore prima della medesima. I suoi componenti non possono essere candidati, né partecipare attivamente alle votazioni.
2. I suoi compiti sono:
 - a) verificare la regolarità delle deleghe, richiedendo, ove necessario, idonea documentazione di riconoscimento;
 - b) ammettere al voto i rappresentanti e i delegati in possesso dei requisiti necessari;
 - c) risolvere, anche assunte in via d'urgenza le necessarie informazioni, ogni controversia insorta in tema di deleghe, di sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di voto e di ogni altra questione concernente l'elettorato attivo e passivo;
3. La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza dei suoi componenti.
4. Per l'espletamento dei compiti si avvale delle risultanze fornite dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita indicazione dei provvedimenti adottati per la risoluzione delle controversie.

5. La Commissione redige e presenta al Presidente dell'Assemblea l'elenco degli Affiliati e dei Rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi, in proprio o per delega, diritto di voto, controlla tutte le presenze in Assemblea, riportando l'elenco degli Affiliati e dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, con l'indicazione dei voti presenti e l'elenco degli Affiliati non aventi diritto a voto.
6. La verifica poteri continua nel corso dei lavori Assembleari.

Ricorsi per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

Art. 36

Gli Affiliati ed i Rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto possono ricorrere all' Ufficio del Giudice Unico avverso tutte le risultanze dall'elenco ufficiale di cui all'art. 33 del presente Regolamento per omessa e/o per errata attribuzione del diritto di voto.

Il ricorso deve essere proposto all'Ufficio del Giudice Unico e depositato alla Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto dal Presidente dell'Affiliato o dall' interessato se direttamente tesserato.

Il ricorso deve essere contestualmente notificato, a cura del ricorrente, agli eventuali controinteressati, a pena di inammissibilità.

Il termine per le deduzioni dei controinteressati è di cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso è gratuito.

Il ricorso è esaminato e deciso in via d'urgenza dall'Ufficio del Giudice Unico e la relativa decisione, trasmessa tempestivamente alla Segreteria, è inappellabile.

In base alla decisione adottata dall'Ufficio del Giudice Unico la Segreteria Federale compila una nota di emendamento all'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni degli aventi diritto a voto e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati.

Nomina ed attribuzioni degli Organi Assembleari

Art. 37

1. Gli Organi Assembleari, Presidente, Vice Presidente e la Commissione Scrutinio, eletti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, possono essere eletti per acclamazione solo in caso di unanimità; diversamente si procede con voto palese.
2. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori Assembleari, curando che gli stessi si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente possibile, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.
3. Il Presidente:
 - a) può proporre l'adozione di regole di funzionamento Assembleare, ivi comprese le modalità di scrutinio;
 - b) informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri;
 - c) cura che gli argomenti all'Ordine del Giorno vengano trattati nella successione indicata nell'avviso di convocazione, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano varianti, che debbono essere sottoposte alla decisione dell'Assemblea e da essa deliberate insindacabilmente;
 - d) ha facoltà di prefissare la durata di ciascun intervento;
 - e) proclama i risultati delle singole votazioni;
 - f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Assemblea;
 - g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Votazioni, scrutini e deliberazioni

Art. 38

1. Le votazioni su ciascun argomento all'Ordine del Giorno, le cui modalità sono stabilite dall'Assemblea, possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. I sistemi di votazione sono nell'ordine:
3. scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano e controprova;
4. scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea, come disposto dall'art. 21 comma 2 dello Statuto;
5. La nomina a cariche onorifiche o Assembleari può avvenire per acclamazione, che deve essere all'unanimità.
6. Le elezioni alle cariche federali debbono avvenire per scrutinio segreto e nell'ordine stabilito dall'art. 19 dello Statuto.
7. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio di cui all'art 18 comma 12 dello Statuto, composta da tre a cinque membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'apertura dei lavori. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente della Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
8. Le schede delle votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
9. Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate in seguito ai ricorsi di cui al precedente art. 36.

10. Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea quelli in tale momento registrati dalla Commissione Verifica Poteri.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze indicate nell'art. 21 dello Statuto, esclusi gli astenuti e gli assenti.
12. Nel calcolo della maggioranza dei voti non si tiene conto delle schede bianche e nulle.

Verbale dell'Assemblea

Art. 39

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto e pubblicato entro 10 giorni dalla chiusura dell'Assemblea a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, che nello stesso termine ne dovrà trasmettere copia alla Segreteria Generale del CONI.
2. Ciascun Affiliato e ciascun rappresentante di atleti e tecnici ha facoltà di prendere visione del verbale e di averne copia.
3. Eventuali ricorsi in materia devono essere presentati alla Commissione Unica di Appello entro venti giorni dalla pubblicazione del verbale.

CAPO II

Il Presidente della Federazione

Competenze e attribuzioni del Presidente della Federazione

Art. 40

1. Le competenze e le attribuzioni del Presidente della Federazione sono quelle previste dallo Statuto. Egli coordina le attività federali avvalendosi del Segretario Federale.

CAPO III

Il Consiglio Federale

Riunioni e modalità di convocazione

Art. 41

1. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o per posta elettronica o per telefax dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.

Funzionamento

Art. 42

1. Le deliberazioni del Consiglio Federale avvengono con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri presenti, ritengano di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

Il Segretario del Consiglio Federale

Art. 43

1. Il Segretario della Federazione, nell'ambito delle sue competenze, fornisce al Consiglio Federale chiarimenti e delucidazioni sui singoli argomenti in discussione.
2. Redige il verbale di ciascuna seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Il verbale è approvato immediatamente o in apertura della prima seduta successiva.

Pubblicità delle delibere

Art. 44

1. Le delibere di interesse generale adottate dal Consiglio Federale sono divulgate nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio medesimo.

Compensi ai Consiglieri

Art. 45

1. I componenti del Consiglio Federale prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo quanto previsto all'art. 35 comma 3 dello Statuto.

CAPO IV

Il Consiglio di Presidenza
Attribuzioni e deliberazioni
Art. 46

1. Il Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare su questioni di carattere urgente qualora per la ristrettezza dei tempi non sia possibile convocare il Consiglio.

Capo V
Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti
Art. 47

1. Le candidature alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere proposte a norma degli art. 31 e seguenti dello Statuto e 99 e seguenti del presente Regolamento.

LIBRO IV
STRUTTURE TERRITORIALI

CAPO I
Generalità

Scopi
Art. 48

1. Le Strutture Territoriali della FIS, indicati nella Sez III all'art. 41 dello Statuto, hanno lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere lo sport della Scherma, in tutte le sue forme, nel proprio ambito territoriale.
2. A tal fine coordinano l'attività agonistica in conformità alle disposizioni del Consiglio Federale.
3. Tali Organi operano in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIS.

Elettività
Art. 49

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, i componenti dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali devono essere sempre eletti con votazioni separate, nell'ordine stabilito dagli artt. 43 e 47 dello Statuto.
2. Dove non ci sia possibilità di costituire un Comitato Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale nomina rispettivamente un Delegato Regionale o Provinciale.

Elezioni
Art. 50

1. Si applicano le norme relative all'Assemblea Nazionale, ai sensi degli art. 42 e 47 dello Statuto.
2. Per le elezioni del Presidente è richiesta la maggioranza dei voti presenti e rappresentati, come previsto dall'art. 62 dello Statuto.
3. Per l'elezione dei membri dei Consigli risulteranno eletti coloro i quali avranno riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti viene nominato il più anziano in carica in caso si tratti di consigliere uscente e, sussidiariamente, il più anziano in età.

Assunzione delle cariche
Art. 51

1. I neo-eletti entrano in carica all'atto della proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea.
2. Sugli atti Assembleari il Consiglio Federale esercita un controllo di legittimità.

Passaggio delle consegne
Art. 52

1. Il passaggio delle consegne al nuovo Presidente eletto deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi a quello dell'avvenuta comunicazione della legittimità dell'elezione da parte del Consiglio Federale.

Comunicazione del verbale
Art. 53

1. Il Presidente eletto deve trasmettere alla Segreteria Federale il verbale relativo ai lavori dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nei 30 giorni successivi a quello di effettuazione della riunione.

Assemblee territoriali

Art. 54

Alle Assemblee territoriali si applica il disposto degli artt. 17, 18, 21, 42, 43 e 47 dello Statuto. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere trasmessa alla FIS.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale, che nomina i tre componenti la Commissione Verifica Poteri tra i tesserati del territorio di competenza, non candidati.

L'Assemblea Provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale, che nomina i tre componenti la Commissione Verifica Poteri tra i tesserati del territorio di competenza, non candidati.

Convocazione e validità delle Assemblee

Art. 55

1. Le Assemblee territoriali sono convocate dal Presidente del relativo Comitato ed sono regolarmente costituite in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti, analogamente a quanto previsto per l'Assemblea Nazionale (art. 18 comma 9 dello Statuto).

Delega

Art. 56

In caso di assenza o di impedimento ad intervenire, i Presidenti di Società possono farsi rappresentare in Assemblea da un componente del Consiglio Direttivo della propria Società o delegare il rappresentante di altra Società con diritto a voto con eccezione delle Assemblee Provinciali ove non è prevista possibilità di delega.

Ciascun rappresentante con diritto di voto può rappresentare nelle votazioni un avente diritto a voto oltre a sé stesso, secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 7 dello Statuto.

Commissariamento

Art. 57

1. Il Consiglio Federale della F.I.S. può disporre il commissariamento di un Comitato e conseguentemente la decadenza del Presidente e del Consiglio nei casi previsti dall'art. 27 comma 2 lettera o) dello Statuto.

2. In tali casi è nominato un Commissario con il compito di curare la gestione ordinaria e di provvedere, entro i termini previsti dallo Statuto, alla convocazione dell'Assemblea Elettiva.

CAPO II

Le cariche

Durata delle cariche

Art. 58

1. Le Strutture Territoriali della Federazione sono elette all'inizio di ogni ciclo olimpico e per la durata del ciclo stesso.

2. I Delegati Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale; la nomina ha durata quadriennale in coincidenza con il ciclo olimpico.

3. Le cariche possono essere rinnovate.

Votazioni

Art. 59

1. Le votazioni per tutte le cariche territoriali dovranno avere luogo separatamente e a scrutinio segreto; quelle del Presidente e dei membri del Consiglio in votazioni separate e successive.

Eleggibilità alle cariche

Art. 60

1. L'eleggibilità alle cariche è disciplinata dallo Statuto e, ove non diversamente specificato, dalle norme di cui al libro VI.

Candidature

Art. 61

1. Per concorrere a cariche elettive territoriali dovrà essere posta formale candidatura, ai sensi degli artt. 59 e 61 dello Statuto e le modalità di cui agli artt. 99 e seguenti del presente Regolamento. Le candidature a componenti delle Strutture e dei rappresentanti dei tecnici e atleti dovranno pervenire all'indirizzo e nella forma indicata sull'avviso di convocazione dell'Assemblea almeno 7 giorni prima della stessa.

2. Sulla validità delle candidature si pronuncia la Struttura territoriale almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Decadenza dalle cariche

Art. 62

1. Da tutte le cariche territoriali si decade nei casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio Regionale, od il Delegato Regionale, può proporre al Consiglio Federale la decadenza dalla carica di Delegato Provinciale per i motivi di cui sopra.
3. Il Consiglio Federale può disporre la decadenza dalla carica del Delegato Regionale per persistente inosservanza dello Statuto o dei regolamenti, gravi irregolarità amministrative, omissione nell'esercizio delle sue funzioni.

Impugnazione per mancato accoglimento delle candidature

Art. 63

1. Avverso il mancato accoglimento delle candidature è ammesso ricorso in unico grado all'Ufficio del Giudice Unico.
2. Gli interessati debbono far pervenire ricorso scritto, a detto Ufficio, almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
3. L'Ufficio del Giudice Unico esamina il ricorso e decide in via d'urgenza e la relativa decisione, trasmessa tempestivamente alla Struttura territoriale competente ed agli interessati, e' inappellabile.

Impugnazione delle Assemblee Elettive

Art. 64

1. Avverso i risultati delle Assemblee Elettive per le cariche territoriali è ammesso reclamo alla Commissione Unica di Appello in unico grado.
2. Il reclamo, pena la sua nullità per il proponente presente in Assemblea, deve essere preannunciato al Presidente dell'Assemblea prima della chiusura dei lavori, in modo che risulti inserito nel verbale della stessa.
3. In ogni caso il reclamo, opportunamente motivato e documentato, va inviato alla Commissione Unica di Appello a mezzo lettera raccomandata entro sette giorni dalla data in cui si è svolta l'Assemblea. Fa fede la data del timbro postale.
4. La Commissione, esaminati gli atti relativi all'Assemblea ed effettuati gli accertamenti del caso, si esprime nel merito entro i 30 giorni successivi alla ricezione degli atti. Il testo delle determinazioni assunte dalla Commissione deve essere inviato agli interessati a cura della Struttura territoriale competente.

CAPO III

L'Assemblea Regionale

Composizione

Art. 65

1. L'Assemblea Regionale è la massima Struttura Territoriale nell'ambito della Regione ed è composta, ai sensi dello Statuto, dai rappresentanti in Assemblea delle rispettive categorie secondo le indicazioni dell'art. 42 comma 1 dello Statuto.
2. In relazione al diritto di voto si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 comma 6 dello Statuto.
3. I rappresentanti degli Affiliati che non hanno diritto al voto possono presenziare come semplici osservatori.
4. Nell'ipotesi di costituzione di un nuovo Comitato, il Consiglio Federale, con la stessa delibera istitutiva del Comitato, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne le Strutture.
5. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Federale, su iniziativa del Presidente Federale.
6. Se la costituzione del nuovo Consiglio Territoriale non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, le Strutture eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.
7. Nelle Assemblee Territoriali e' preclusa la presenza di chiunque risulti colpito da provvedimenti inibitivi o di squalifica inflitti dagli Organi di Giustizia e in corso di svolgimento alla data di svolgimento dell'Assemblea nonche' a chi versa in stato di morosità nei confronti della F.I.S. per quote associative di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

Art. 66

1. Le attribuzioni dell'Assemblea sono quelle previste dall'art. 43 dello Statuto.
2. L'Assemblea Regionale, appositamente convocata ogni anno, approva il rendiconto da inviare al Consiglio Federale ai sensi dell'art.45 comma 3 lettera d dello Statuto.

Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 67

1. Il Presidente presiede il Comitato Regionale; è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, dell'andamento dell'attività regionale nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo è sottoposto; rappresenta la FIS, ai soli fini sportivi, nel territorio.
2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro 15 giorni dalla comunicazione della legittimità dell'elezione da parte del Consiglio Federale,

documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

Relazione del Presidente

Art. 68

1. La relazione annuale del Presidente sulla gestione del Comitato deve contenere, oltre agli argomenti di carattere tecnico, promozionale ed organizzativo, il rendiconto e le previsioni di spesa relative allo stanziamento disposto dalla FIS ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 45, comma 3 lettera d dello Statuto.

Compiti del Presidente del Comitato Regionale

Art. 69

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, il Presidente:

- a) cura a livello regionale i rapporti con gli Enti Pubblici ricadenti nella propria giurisdizione e con ogni altro organismo competente per l'attività sportiva;
- b) sovrintende l'organizzazione di tutte le manifestazioni schermistiche che si svolgono nella Regione di competenza;
- c) cura i rapporti con il Consiglio Federale;
- d) fornisce notizie periodiche al Consiglio Federale ed in ogni caso invia la relazione sull'attività svolta dal Comitato;
- e) certifica la sussistenza dei requisiti disposti dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 5 del presente Regolamento, sottoscrivendo le apposite domande di affiliazione o riaffiliazione da parte degli Affiliati.

2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal VicePresidente, che può adottare provvedimenti in via di eccezionale urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile, nel corso della quale dovrà essere accertata la sussistenza dei presupposti.

3. Nelle ipotesi di impedimento definitivo, nonché nei casi di dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento per il Presidente Federale.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale non possono percepire dallo stesso compensi ad alcun titolo; spettano loro - viceversa - i rimborsi delle spese sostenute nell'ambito della carica istituzionale secondo le normative in vigore.

CAPO IV

Il Consiglio Regionale

Costituzione e composizione

Art. 70

1. Devono essere costituiti Consigli Regionali in ogni Regione in cui esistono almeno 10 Società schermistiche aventi diritto a voto.

2. La sede del Consiglio Regionale è nella città capoluogo di Regione, se non diversamente disposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da 4 a 6, dei quali un Atleta ed un Tecnico secondo le previsioni dell'art. 45 dello Statuto.

4. Il Consiglio Regionale si riunisce, almeno 4 volte l'anno, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza, con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

5. I verbali del Consiglio Regionale e la afferente documentazione sono inviati alla Federazione entro i 30 giorni successivi.

6. Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dallo Statuto per il Consiglio Federale.

Compiti del Consiglio Regionale

Art. 71

1. Il Consiglio Regionale, per il territorio di sua competenza:

- a) propone al Consiglio Federale per l'attività del Consiglio Regionale un preventivo di spesa, nell'ambito degli stanziamenti annualmente assegnati;
- b) mantiene il collegamento con il Consiglio Federale per il controllo su Comitati Provinciali, Delegati Provinciali e Affiliati;
- c) delibera, nei limiti delle deleghe concesse dal Consiglio Federale;
- d) delibera nei limiti delle disponibilità concesse e di concerto con il Consiglio Federale, su iniziative di Promozione e Propaganda;
- e) delibera su ogni altro argomento, che non sia di competenza del Consiglio Federale, posto all'ordine del giorno dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri;
- f) propone iniziative di aggiornamento per Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara;

- g) verifica l'esistenza dei requisiti per l'affiliazione e ed il tesseramento vigilando anche sul mantenimento nel corso dell'anno dei requisiti stessi, riferendo alla Segreteria Federale;
- h) stabilisce le sedi e compila il calendario delle gare regionali istituzionali nel rispetto di quello nazionale, informandone prontamente la Federazione mentre le richieste relative a tutte le altre competizioni e manifestazioni, corredate del relativo parere del Consiglio Regionale, devono ricevere il preventivo assenso del Consiglio Federale;
- i) riferisce al Consiglio Federale ogni attività o fatto che interessi lo Sport della Scherma;
- j) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Tesserati e degli Affiliati;
- k) cura che gli Affiliati nell'ambito della Regione siano in regola sia con i loro obblighi verso la Federazione, sia nell'organizzazione delle manifestazioni schermistiche di qualsiasi genere;
- l) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
- m) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Regione;
- n) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- o) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità le deliberazioni dell'Assemblea Regionale elettiva;
- p) osserva ed applica le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della FIS, le deliberazioni e decisioni del Consiglio Federale.

Incarichi

Art. 72

1. Nei limiti della propria consistenza numerica il Consiglio Regionale elegge al suo interno il Vicepresidente e nomina:
 - a) il Segretario del Comitato;
 - b) il Responsabile per la Promozione e la Propaganda.
2. All'interno del Consiglio possono essere assegnati altri compiti quali:
 - a) rapporti con gli altri Enti Pubblici ricadenti nella giurisdizione del Comitato Regionale;
 - b) rapporti con i Comitati o Delegati Provinciali;
 - c) collaborazione con il Tecnico Regionale se nominato dal Consiglio Federale;
 - d) collaborazione con il Delegato Regionale G.S.A.;
 - e) ricerca di Sponsors;
 - f) programmazione e organizzazione dei Campionati Regionali;
 - g) collaborazione per le organizzazioni di tutte le altre gare che si svolgono nel territorio di competenza;
 - h) controllo delle affiliazioni e tesseramenti;
 - i) rapporti con i mezzi di informazione.

Compiti del Segretario del Consiglio Regionale

Art. 73

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, a titolo gratuito, ha i compiti che gli vengono demandati dal Presidente e dal Consiglio Regionale.

Responsabile Regionale per la Promozione e la Propaganda

Art. 74

1. Il Responsabile per la Promozione e la Propaganda deve attuare tutte le iniziative deliberate in materia dal Consiglio Regionale ed approvate dalla FIS, nonché collaborare a quelle deliberate dal Consiglio Federale.

Incaricato Regionale per l' Affiliazione ed il Tesseramento

Art. 75

1. Il Consiglio può individuare al suo interno un incaricato che:
 - a) verifichi, congiuntamente al Presidente, la completa rispondenza ai requisiti statuari e regolamentari delle domande di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento degli Affiliati e dei Tesserati;
 - b) collabori col Presidente del Comitato Regionale per la verifica dell'esistenza dei requisiti disposti dall'art. 4 dello Statuto e del presente Regolamento segnalando ogni irregolarità;
 - c) provveda all'inoltro alla Segreteria Federale delle pratiche relative all'affiliazione, riaffiliazione ed al tesseramento degli Affiliati e dei Tesserati;
 - d) collabori con il Consiglio Federale per acquisire tutte le notizie e gli atti necessari alla valutazione di contenziosi che vengano ad instaurarsi fra i Tesserati e gli Affiliati, cooperando a dirimere eventuali controversie;
 - e) verifichi l'effettiva esistenza dei requisiti di partecipazione alle competizioni regionali.

Controllo sulle deliberazioni

Art. 76

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, debbono essere approvati immediatamente o all'inizio della seduta successiva.
2. Le delibere di urgenza debbono essere espressamente qualificate come tali per divenire immediatamente esecutive.
3. Con la richiesta al Consiglio Federale relativa alle previsioni di spesa, da inviare ogni anno entro il 15 settembre, deve essere trasmessa una relazione del Presidente relativa alle attività programmate.
4. Con il rendiconto annuale è trasmessa al Consiglio Federale una relazione sulle attività svolte dal Comitato.
5. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere trasmessa alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla sua approvazione; le delibere immediatamente esecutive devono essere trasmesse senza ritardo alla Segreteria Federale.

Pubblicità

Art. 77

1. Il Consiglio Regionale deve dare tempestivamente la massima pubblicità agli Affiliati delle delibere assunte e di quelle di cui riceve incarico di diffusione da parte del Consiglio Federale.

Attività Agonistica - Attività Promozionale

Art. 78

1. I programmi relativi all'attività agonistica, promozionale e di propaganda devono essere approvati dal Consiglio Federale.

CAPO V

Il Delegato Regionale

Nomina del Delegato Regionale

Art. 79

1. Nelle Regioni dove non sono presenti almeno 10 società aventi diritto a voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.
2. Qualora, dopo la nomina del Delegato Regionale, si dia luogo ad altre affiliazioni così da raggiungere il numero di 10, il Consiglio Federale convoca l'Assemblea per la costituzione del Comitato Regionale entro 30 giorni dal raggiungimento del numero minimo di Affiliati. L'Assemblea dovrà essere celebrata entro i successivi 20, come disposto all'art. 46 dello Statuto.

Compiti del Delegato Regionale

Art. 80

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell'art. 46 dello Statuto.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a) contribuire, nell'ambito della sua Regione alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
 - c) intervenire nell'interesse della FIS e degli Affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali;
 - d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
 - e) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

CAPO VI

Le Strutture Provinciali

Il Comitato ed il Consiglio Provinciale

Art. 81

1. Devono essere costituiti Comitati Provinciali in ogni Provincia in cui esistano o non appena vengano a esistere almeno 10 società schermistiche aventi diritto a voto. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio eletto dalla Assemblea Provinciale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto
2. I Comitati Provinciali devono essere composti dal Presidente e da 3 membri di cui un Atleta ed un Tecnico.
3. Il Consiglio Provinciale si deve riunire almeno 2 volte l'anno su invito del Presidente e delibera a maggioranza con la presenza di almeno 3 componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
4. Per il controllo sulle deliberazioni e la pubblicità delle stesse si fa riferimento a quanto previsto per i Comitati Regionali dal presente Regolamento.
5. Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite

dallo Statuto per il Consiglio Federale.

6. Il Comitato Provinciale ha competenza per le materie di Promozione e Propaganda.

L'Assemblea Provinciale

Art. 82

1. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente del Comitato Provinciale, o in caso di temporaneo impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente del Comitato Provinciale

Art. 83

1. Il Presidente presiede il Comitato Provinciale; è responsabile dell'andamento dell'attività Provinciale nei confronti del Comitato Regionale e del Consiglio Federale; rappresenta ai soli fini sportivi il Comitato Provinciale.

2. Nelle ipotesi di impedimento definitivo nonché nei casi di dimissioni si applicano le norme previste nel presente Regolamento per il Presidente Federale.

Gestione del Comitato Provinciale

Art. 84

1. Il Comitato Provinciale deve presentare annualmente all'Organo Regionale per la presentazione al Consiglio Federale un piano delle iniziative e delle spese da assumersi, nei limiti degli stanziamenti eventualmente ricevuti.

2. Il Comitato Regionale trasmette le richieste al Consiglio Federale con proprio parere.

Il Delegato Provinciale

Art. 85

1. Nelle Province dove non sono presenti almeno 10 Società con diritto a voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale.

Compiti del Delegato Provinciale

Art. 86

1. Il Delegato Provinciale ha i seguenti compiti:

a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle già esistenti;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;

c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

d) tenere aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Provincia;

e) intervenire, nell'interesse della FIS e degli Affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali;

f) redigere la relazione annuale circa l'esito del suo mandato.

CAPO VII

Regioni a Statuto speciale

Norme per la Regione Trentino Alto Adige

Art. 87

Per la Regione Trentino Alto Adige le norme di funzionamento di cui sopra sono applicate in conformità con le disposizioni statutarie.

Per la Regione Trentino Alto Adige non è prevista la formazione di un Comitato Regionale nè la nomina di un Delegato Regionale.

Competenze degli Organi Territoriali Speciali

Art. 88

Ferme restando le competenze istituzionali a norma delle leggi statali vigenti, i Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali delle Province di Trento e Bolzano esercitano le competenze proprie rispettivamente dei Comitati Regionali e dei Delegati Regionali.

CAPO VIII

La Consulta dei Presidenti e Delegati regionali

Funzioni della Consulta

Art. 89

1. La Consulta, di cui agli articoli 16 e 49 dello Statuto ha funzioni di natura consultiva e propositiva in relazione a tutte le problematiche aventi rilevanza sovra regionale.
2. Essa opera attraverso un Coordinatore Nazionale e tre Coordinatori di area, Nord, Centro e Sud, nominati dal Presidente della FIS, sentite le indicazioni dei suoi componenti ed il Consiglio Federale

Compiti della Consulta

Art. 90

1. La Consulta:
 - a) fornisce pareri e indicazioni, acquisisce informazioni e formula proposte in materia di promozione ed organizzazione territoriale di carattere sovraregionale;
 - b) d'intesa con i Comitati Regionali e con il Consiglio Federale, collabora al coordinamento delle attività agonistiche e promozionali di carattere interregionale, anche nell'ambito dei progetti scherma/scuola;
 - c) è a disposizione del Consiglio Federale e delle Commissioni Federali in relazione alle materie di propria competenza;
 - d) elabora e propone al Consiglio Federale progetti con valenza sovraregionale da attuarsi nell'ambito delle competenze del Consiglio Federale stesso;
 - e) promuove la diffusione di iniziative di singoli Comitati Regionali che possano rappresentare motivo di mutuo interesse o sinergia con gli altri ambiti territoriali.

LIBRO V ORGANISMI DELLA FIS

CAPO I

L'Associazione Italiana Maestri di Scherma

Funzioni dell'AIMS

Art. 91

1. L'AIMS è organismo autonomo riconosciuto dalla FIS, è dotato annualmente, su delibera del Consiglio Federale, di fondi per il suo funzionamento e svolge, oltre ai compiti statuari di diretta competenza, funzioni specifiche richieste dal Consiglio Federale con apposite delibere.

CAPO II

Commissioni e Gruppi di lavoro

Costituzione delle Commissioni

Art. 92

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale si avvale anche delle Commissioni di cui agli artt. 16 e 48 dello Statuto; il Consiglio Federale, inoltre, può costituire altre Commissioni e gruppi di lavoro con funzioni tecniche e consultive, nominando i Presidenti e i componenti e fissandone durata, compiti e funzioni.

Requisiti e durata in carica di componenti delle Commissioni

Art. 93

1. Possono essere nominati solo i tesserati alla FIS che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini italiani maggiorenni.
 - b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. Rimangono fermi i divieti alla nomina dei soggetti elencati all'art. 56, commi 3 e 4 dello Statuto nonché la decadenza di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Commissioni

Art. 94

1. Il Consiglio Federale provvede ogni anno alla nomina, revoca o alla conferma dei componenti delle seguenti

Commissioni:

- a) Commissione Statuto e Regolamenti;
 - b) Commissione Arbitrale;
 - c) Commissione Propaganda;
 - d) Commissione Medica;
 - e) Commissione per la Segnalazione Elettrica e per i Materiali;
 - f) Commissione Impianti;
 - g) Commissione Immagine.
2. Le commissioni sono composte da un numero di membri effettivi variabile da 3 a 10, con eventuale inserimento di un Tecnico Federale, tutti nominati dal Consiglio Federale di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Federale, con funzioni di Presidente.
3. Possono altresì essere nominati dei collaboratori.
4. Le Commissioni funzionano con almeno la metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza semplice.
5. La Commissione Statuto e Regolamenti:
- a) elabora ed aggiorna i regolamenti federali, vaglia e formula eventuali proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti e le sottopone al Consiglio Federale.
 - b) Può essere interpellata per fornire pareri sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti quando il Presidente, il Consiglio Federale o la Segreteria lo ritengano opportuno.
6. La Commissione Arbitrale sovrintende alle questioni di carattere arbitrale ed in particolare:
- a) sovrintende la formazione dei quadri arbitrali nazionali e per la qualifica di arbitro internazionale;
 - b) coordina iniziative per la formazione e l'addestramento degli arbitri;
 - c) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati regionali del GSA.
7. La Commissione Propaganda:
- a) studia e propone per la loro attuazione, nell'ambito del budget fissato dal Consiglio Federale, i programmi e i mezzi più idonei allo promozione, allo sviluppo e alla diffusione della scherma, con particolare riferimento al settore giovanile. Il Consiglio Federale disciplina l'attività della commissione deliberando apposito regolamento.
8. La Commissione Medica è formata da un medico specialista in medicina dello sport ed iscritto alla FMSI nominato dal Consiglio Federale che la presiede e da medici specialisti in medicina dello sport iscritti alla FMSI da lui proposti al Consiglio Federale per l'afferente nomina; i componenti verranno scelti con criteri di rappresentatività territoriale anche in rapporto alla popolazione schermistica:
- a) ha il compito di dedicarsi alla tutela fisica degli atleti seguendo particolarmente le squadre nazionali, gli allenamenti federali e le competizioni più importanti;
 - b) ha in particolare il compito di educare, prevenire e vigilare in materia di utilizzo di sostanze e metodi dopanti.
9. La Commissione per la Segnalazione Elettrica e per i Materiali:
- a) provvede ad eseguire tutti gli studi per i materiali ed attrezzature in uso;
 - b) esamina tutti suggerimenti e le proposte di modifica dei materiali da presentare successivamente al Consiglio Federale;
 - c) sorveglia e controlla i materiali dei tiratori e le attrezzature prima e durante le gare;
 - d) verifica e dà il proprio benestare all'uso degli apparecchi elettrici e di segnalazione.
10. La Commissione Impianti
- a) studia e propone al Consiglio Federale gli interventi più idonei al miglioramento della funzionalità degli impianti destinati all'attività schermistica.
 - b) Può inoltre essere chiamata ad esprimersi in merito alle richieste societarie di interventi sugli impianti schermistici.
11. La Commissione Immagine
- a) esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale in merito alle modalità più idonee per la migliore proposizione dell'immagine federale in direzione dei media, degli sponsors e comunque degli ambienti pubblici e privati che hanno o possono avere rapporti con la FIS;
 - b) Può collaborare inoltre al miglioramento dell'organizzazione delle competizioni in Italia.

La Commissione Atleti

Art. 95

1. La Commissione Atleti, composta da rappresentanti di ogni specialità, rappresenta al Consiglio Federale ogni aspetto relativo allo svolgimento dell'attività agonistica, fornendo proposte e suggerimenti. Essa ha funzione consultiva nei confronti del Consiglio Federale.
2. Con apposito regolamento, da sottoporre al C.O.N.I. per approvazione, il Consiglio Federale determina composizione, funzioni e modalità operative della Commissione Atleti.

Regolamento per gli Atleti di interesse federale

Art. 96

Gli atleti qualificati come Probabili Olimpici, Interesse Nazionale o comunque convocati dalla F.I.S. per allenamenti

federali o partecipazione a competizioni internazionali sono tenuti al rispetto di uno specifico regolamento tecnico e comportamentale, definito dal Consiglio Federale d'intesa con il/i Responsabile/i d'Arma, previa approvazione del CONI.

1. Detto regolamento disciplina la preparazione, la partecipazione alle gare, i rimborsi, gli eventuali premi ed i requisiti per conseguirli.
2. Gli atleti di cui al primo comma sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni ed i vincoli prescritti dalla F.I.S. in materia di pubblicità e di immagine.

CAPO III Il Segretario Federale

Compiti del Segretario Federale Art. 97

1. Il Segretario Federale assolve alle funzioni statutarie e delegate avvalendosi del personale della Federazione e attribuendo deleghe operative ai responsabili dei vari settori, controllandone l'operato.
2. Riferisce al Consiglio Federale sull'andamento del suo ufficio, informando tempestivamente il Presidente di ogni fatto rilevante.
3. Cura la preparazione e lo svolgimento delle Assemblee, delle riunioni di Consiglio Federale, e del Consiglio di Presidenza, redigendone i verbali con ordine e tempestività.
4. Sovrintende alle convocazioni delle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro d'intesa con i Presidenti degli stessi.
5. E' l'interlocutore ufficiale degli Affiliati e degli Organi Federali e delle Strutture territoriali secondo il disposto dell'art. 16 dello Statuto.
6. Si attiva affinché il bilancio consuntivo sia messo a disposizione degli Affiliati nei termini statutari.
7. Custodisce presso il suo ufficio e cura l'aggiornamento del testo dello Statuto, del Regolamento Organico e delle altre normative federali.

LIBRO VI PROCEDURE ELETTORALI

CAPO I Eleggibilità

Elettorato passivo Art. 98

1. Possono essere eletti a cariche federali centrali e territoriali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.

Candidature Art. 99

1. La presentazione della candidatura, effettuata a pena di nullità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 dello Statuto, deve essere formulata per iscritto, contenere il nome del candidato, indicare la carica alla quale viene proposto e deve essere sottoscritta dagli aventi diritto al voto della medesima categoria proponenti la candidatura ed accettata dal candidato, corredata da una dichiarazione scritta dello stesso di inesistenza di motivi ostativi all'elezione.
2. Le candidature devono pervenire alla segreteria della FIS se trattasi di carica centrale, ovvero, rispettivamente, ai Comitati Regionali o Provinciali ove già costituiti, se trattasi di carica territoriale, a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata.

Compilazione delle liste e accertamento dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali centrali Art.100

1. Scaduti i termini prescritti, La Segreteria Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità, di cui allo Statuto, è di competenza della Segreteria Federale, la quale procede, nei tre giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle candidature, a darne avviso agli interessati con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la migliore e più tempestiva divulgazione possibile.
3. I candidati esclusi possono proporre ricorso nei termini del presente regolamento all'Ufficio del Giudice Unico.
4. Le liste aggiornate definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne darà lettura in aula. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

5. Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche secondo il disposto degli artt. 58 e seguenti del presente Regolamento.

Documentazione dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali centrali

Art. 101

1. Entro 15 giorni dalla elezione l'interessato deve depositare presso la Segreteria Federale o dell'organo territoriale competente:
 - a) i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, da comprovarsi anche a mezzo di idonee dichiarazioni sostitutive;
 - b) dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.
2. Salvo quanto diversamente previsto, l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 100 per le candidature a cariche centrali é di competenza della Segreteria Federale, che riferirà al Consiglio Federale in occasione della prima seduta utile.
3. Analoga procedura deve essere seguita a cura del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale per le operazioni elettorali delle Strutture territoriali.
4. Quanto sopra previsto si applica anche a coloro che subentrano a seguito di dimissioni, cessazione, decadenza dichiarata o altre cause.

Opzione

Art. 102

1. Chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto, entro 15 giorni dal sorgere dell'incompatibilità deve optare per una carica o qualifica e non può rivestirne alcuna se non dopo avere esercitato l'opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale.
3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica o qualifica assunta posteriormente.

Durata

Art. 103

1. Gli organi federali elettivi e di nomina, centrali e territoriali, durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rinnovabili, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 63 dello Statuto.

Decadenza e dimissioni

Art. 104

1. La decadenza dalle cariche centrali è dichiarata dal Consiglio Federale; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso allo stesso organo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Le dimissioni producono effetto dal momento della loro ricezione da parte della Segreteria Federale.
3. I dirigenti, eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell'organo.
4. La decadenza dalle cariche territoriali è dichiarata dal Consiglio Federale.

CAPO II

Diritto di voto

Diritto di voto degli Affiliati

Art. 105

1. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto, è necessario che l'Affiliato abbia svolto attività agonistica, nei termini di cui all'articolo 17, comma 6 dello Statuto.

Diritto di voto di tecnici e atleti

Art. 106

I rappresentanti dei tecnici e degli atleti hanno diritto di voto secondo il disposto degli art. 61 dello Statuto. I Comitati Regionali o i Delegati Regionali nominano la Commissione Scrutinio del territorio, composta da tre membri scelti tra tesserati non candidati ad alcuna carica elettiva. La Commissione Scrutinio predispone il materiale necessario ed organizza il seggio elettorale che dovrà rimanere aperto per non meno di otto ore nella giornata stabilita dal Consiglio Federale.

Ogni elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere nella rispettiva categoria.

Avverso le risultanze delle operazioni di voto e' ammesso reclamo alla Commissione Unica di Appello come previsto dall'art. 64 con riduzione a quindici giorni del termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.

CAPO III

Assemblea Nazionale

Partecipazione all'Assemblea Nazionale, rappresentanze o deleghe

Art. 107

1. Ciascuna società é rappresentata in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato FIS facente parte del Consiglio direttivo, o da altro rappresentante d'Affiliato della stessa Regione, mediante procura nominativa sottoscritta dal Presidente stesso e autenticata dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale.
2. Le cariche di Presidente o Consigliere devono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute negli organi sociali, pervenute alla segreteria generale della FIS almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
3. Il Presidente della Federazione, i componenti il Consiglio Federale, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, i componenti la Commissione Verifica Poteri, gli Arbitri ed i membri degli Organi di giustizia non possono rappresentare società all'Assemblea Nazionale.

LIBRO VII L'ATTIVITÀ AGONISTICA

CAPO I

Regolamento per l'attività agonistica

Ambito del Regolamento

Art. 108

1. All'inizio di ogni stagione agonistica il Consiglio Federale conferma o modifica i criteri per lo svolgimento della attività agonistica, definendo la disciplina delle gare, della partecipazione, di formulazione delle classifiche, dei premi, dei rimborsi, del calendario delle gare ufficiali e di quant'altro attinente.

CAPO II

Categorie di atleti e premi

Suddivisione secondo l'età

Art. 109

1. Gli atleti si distinguono in rapporto alla loro età in varie categorie che vengono annualmente elencate e pubblicate nelle disposizioni per l'attività agonistica.

Computo dell'età

Art. 110

1. L'appartenenza alle categorie di età è stabilita in rapporto alla stagione agonistica e resta fissa per la stessa stagione, fermo restando che l'inizio della attività agonistica non può aver luogo prima del compimento del decimo anno.

Suddivisione tecnica

Art. 111

Tutti gli schermatori che svolgono attività agonistica vengono classificati in base ai loro risultati secondo le disposizioni annualmente deliberate dal Consiglio Federale.

Tutti gli altri schermatori che non svolgono attività agonistica vengono considerati non classificati.

Assegnazione punteggi e premi

Art. 112

Il Consiglio Federale delibera annualmente, prima dell'inizio della stagione agonistica, i criteri relativi all'assegnazione dei punteggi ai fini delle classifiche individuali e di società, nonché dei premi per le società e per gli atleti.

Contributi a società militari

Art. 113

1. Le società di cui all'art. 4 n. 4 dello Statuto sono escluse dalla erogazione di premi di classifica e dei contributi federali dando luogo al subentro delle società immediatamente successive nelle rispettive classifiche. Tale disposizione dovrà essere recepita da eventuali convenzioni stipulate ad hoc con le medesime società.

CAPO III
Le competizioni

Stagione agonistica
Art. 114

1. la stagione agonistica ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Tipi di gare
Art. 115

1. Le gare si dividono in prove internazionali, nazionali, zonali, interregionali, regionali e Provinciali:
2. sono internazionali quelle aperte ai tiratori o squadre di paesi aderenti alla FIE;
3. sono nazionali quelle aperte ai tiratori o squadre regolarmente tesserati alla FIS;
4. sono zonali e interregionali quelle aperte ai tiratori o squadre di più regioni;
5. sono regionali o Provinciali quelle alle quali possono partecipare solo gli atleti e le squadre tesserati per gli Affiliati della stessa ragione o della stessa Provincia.
6. Le gare si dividono in individuali e a squadre, maschili e femminili.
7. Gli atleti delle società di cui all' art. 4 comma 4 dello Statuto partecipano alle gare zonali, interregionali, regionali e Provinciali del territorio in cui risiede la società di allenamento.
8. Sono ammesse altre forme di competizioni, purché approvate dal Consiglio Federale, per le gare internazionali, nazionali, zonali e interregionali o dal Comitato Regionale per le gare di carattere regionale o Provinciale.
9. Le formule di gara sono quelle previste dal "Reglement pour les epreuves" della FIE o da altra disposizione federale.

Partecipazione
Art. 116

1. Alle gare del calendario federale possono partecipare solo atleti tesserati alla FIS, con l'eccezione delle gare internazionali, a cui possono partecipare atleti tesserati a federazioni riconosciute dalla FIE.
2. La partecipazione a competizioni individuali o a squadre, di atleti stranieri, appartenenti ad altre Federazioni, e' consentita nel rispetto del numero di ingressi concordati con il C.O.N.I. o subordinata alle disposizioni annualmente emesse dal Consiglio Federale o ad apposite autorizzazioni del Consiglio Federale che provvede su specifica domanda dell'atleta.
3. Alle gare a squadre possono partecipare solo i tiratori tesserati per una stessa società, salvo quanto eventualmente previsto nel Regolamento per l'attività agonistica o a specifiche deroghe in virtù' del comma che precede.

Norme per l'organizzazione di gare o manifestazioni schermistiche
Art. 117

1. Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione ad organizzare gare o manifestazioni schermistiche sono i seguenti:
 - a) il Consiglio Federale per le manifestazioni internazionali, nazionali e zonali;
 - b) il Comitato Regionale della regione di svolgimento per le manifestazioni interregionali, regionali o provinciali;
2. Gli organizzatori di gare o manifestazioni schermistiche sono tenuti:
 - a) a richiedere per tempo la necessaria autorizzazione;
 - b) a trasmettere, contestualmente, copia della bozza del programma e del regolamento della gara o della manifestazione schermistica in progetto, indicando la località di svolgimento, l'orario della prova, il numero delle pedane disponibili, il materiale elettrico in possesso necessario allo svolgimento, il preventivo di spesa ed eventuali entrate, nonché tutti gli ulteriori elementi di valutazione;
 - c) a provvedere in accordo con il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, all'organizzazione della prova;
 - d) a controllare, in accordo con il Direttore di Torneo designato dalla FIS o dal Comitato Regionale, il tesseramento di tutti gli schermitori che partecipano alla gara;
 - e) a dare la piena collaborazione al Direttore di torneo per il buon svolgimento della prova;
 - f) a provvedere alla verifica delle armi e del materiale elettrico attraverso tecnici specializzati;
 - g) a garantire adeguata assistenza sanitaria secondo quanto previsto dalle disposizioni per l'Attività Agonistica;
 - h) ad inviare alla segreteria della FIS entro dieci giorni dal termine della prova tutti i cartelloni originali della gara, in modo che la stessa possa provvedere all'omologazione dei risultati.
3. In caso di una nuova edizione di una gara già autorizzata, il suo programma, se non viene modificato in occasione delle prove successive, non è più soggetto all'approvazione, salvo che non sia in contrasto con norme successivamente emesse dalla FIS.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni succitate costituisce infrazione disciplinare.

Calendario delle prove

Art.118

1. Prima dell'inizio della stagione agonistica, il Consiglio Federale stabilisce il calendario e la formula secondo la quale saranno disputate le prove ufficiali dell'attività agonistica nazionale e le direttive per l'armonizzazione del calendario regionale con quello nazionale.

Attività territoriale

Art. 119

1. Il calendario e la regolamentazione dell'attività agonistica regionale devono essere approvati annualmente dal Consiglio Federale.

CAPO IV

Partecipazione alle competizioni

Limitazione alla partecipazione

Art. 120

1. Prima dell'inizio dell'anno schermistico, il Consiglio Federale stabilisce gli eventuali limiti di partecipazione per ciascuna categoria di atleti alle varie prove nazionali e territoriali.

Atleti residenti all'estero

Art. 121

1. Gli atleti di nazionalità italiana residenti all'estero, tesserati per una società italiana, possono prendere parte alle prove di scherma svolte in Italia.

Atleti stranieri

Art. 122

1. Gli atleti di nazionalità non italiana, tesserati per altra Federazione riconosciuta dalla FIE, possono prendere parte alle competizioni internazionali e a quelle oggetto di convenzione, come previsto al precedente art. 116. In pari modo è regolata la partecipazione alle gare di cittadini italiani tesserati per altra Federazione.

Tecnici federali

Art. 123

1. Gli iscritti nella Lista Tecnica Federale non possono partecipare all'attività agonistica nazionale e regionale, ad eccezione delle gare per le quali ciò è espressamente previsto dal regolamento e delle gare a loro riservate.

Prove all'estero

Art. 124

1. Nessun atleta italiano può prendere parte a gare organizzate all'estero individuali o a squadre senza autorizzazione del Consiglio Federale.

LIBRO VIII

IL GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE

CAPO I

Regolamentazione del Gruppo Schermistico Arbitrale

Scopi e sede

Art. 125

1. Allo scopo di dare un assetto organico al settore, gli Ufficiali di Gara, a qualunque categoria appartengano, sono raggruppati in un organismo definito Gruppo Schermistico Arbitrale (GSA), all'attività del quale sovrintende un Comitato Direttivo, composto da 3 a 10 membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio Federale.

2. I componenti il Comitato Direttivo non possono ricoprire il ruolo di Arbitro e di Direttore di torneo salvo, in quest'ultimo caso, comprovate situazioni di necessità ed urgenza non altrimenti risolvibili.

3. Il GSA, che ha sede in Roma, presso la FIS, ha lo scopo di reclutare, organizzare, addestrare, designare gli Ufficiali di Gara disciplinandone l'attività e curando la esatta applicazione dei Regolamenti di gara.

Composizione del GSA

Art. 126

1. Provvedono al funzionamento del GSA:
 - a) Il Comitato Direttivo.
 - b) il Segretario, nominato tra i membri del Comitato Direttivo, di cui esegue le direttive. In ogni caso la durata dell'incarico del Segretario non può superare la durata in carica dei membri del Comitato Direttivo che lo ha nominato;
 - c) i delegati regionali del GSA.
2. Possono far parte del GSA tutti coloro che abbiano i requisiti di cui all'articolo 129, comma 2, lettere a) e b).
3. Il Delegato Regionale viene nominato annualmente dal Consiglio Federale sentito la Commissione Arbitrale e l'Organo regionale competente.
4. Il Delegato Regionale GSA:
 - a) deve risultare tesserato alla FIS ed iscritto nell'Albo Arbitrale Federale;
 - b) può esercitare l'attività di arbitro al di fuori della Regione di appartenenza;
 - c) suo compito specifico è convocare, per iscritto, il Direttore di Torneo, gli Arbitri, gli Aspiranti Arbitri e gli addetti ai computer, nel rispetto dei criteri di merito, turnazione e del numero degli iscritti alle gare zonali, interregionali e regionali che si svolgono nel territorio di competenza.
5. Le convocazioni degli Ufficiali di Gara per le gare internazionali e nazionali sono curate direttamente dal Comitato Direttivo.
6. Ai fini della incompatibilità di cui all'art. 58 dello Statuto, la qualifica di Delegato GSA è assimilata a quella di Ufficiale di gara.
7. Le convocazioni arbitrali devono essere effettuate nel rispetto dell'Albo Arbitrale Federale, in cui figurano tutte e sole le persone di cui gli Organi designatori possono avvalersi per la conduzione delle gare previste dal calendario regionale. Il Delegato deve tempestivamente informare il Presidente del Comitato Regionale di tali convocazioni.
8. Egli presenza alle competizioni schermistiche ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Nel caso in cui egli non sia presente, può nominare un suo sostituto, da individuare tra membri della Direzione di Torneo.
9. Al termine di ogni gara regionale ufficiale il Delegato (o il sostituto delegato della specifica competizione) deve, entro il termine di quarantotto ore, inviare a Roma presso la Commissione Arbitrale l'apposito referto arbitrale, debitamente compilato in ogni sua parte.
10. Il Delegato inoltre collabora con il Comitato Regionale alla stesura del calendario gare ed alla programmazione delle spese relative all'attività arbitrale. Al termine della stagione agonistica, il Delegato deve stendere un accurata relazione, da inviare alla Segreteria Federale non oltre 30 giugno, articolata nei seguenti punti:
 - a) analisi sulla programmazione delle gare;
 - b) valutazioni relative al personale impiegato per la conduzione delle gare, con proposte di promozione, declassamenti o mantenimenti in fascia;
 - c) riepilogo sulle designazioni del personale utilizzato per la conduzione delle gare;
 - d) suggerimenti e proposte volti al miglioramento dell'attività arbitrale, con particolare riferimento a corsi di formazione perfezionamento ed ai nominativi dei probabili partecipanti.

Ufficiali di gara.
Art. 127

1. Gli Arbitri si dividono in:
 - a) Arbitri Internazionali (riconosciuti dalla FIE);
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Aspiranti Arbitri, iscritti come praticanti in un apposito elenco regionale.
2. Il tesseramento al GSA dovrà effettuarsi per l'intera annata agonistica.
3. La quota di tesseramento è fissata dal Consiglio Federale, previo parere consultivo della Commissione Arbitrale.

Obblighi degli Ufficiali di gara.
Art. 128

2. Gli iscritti si impegnano ad adempiere con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza a tutte le norme federali, tecniche e disciplinari negli incarichi che verranno loro affidati.

CAPO II
Qualifica e funzione degli arbitri

L'Arbitro
Art. 129

1. Viene definito Arbitro - ai sensi della norma statutaria - quel soggetto tesserato alla FIS direttamente ed inserito in apposito Albo Federale, previo superamento dell'apposito esame.
2. I requisiti necessari per essere Arbitro sono:
 - a) essere tesserato direttamente alla FIS;
 - b) essere iscritto nell'apposito Albo Federale;

- c) avere superato il diciottesimo anno di età;
 - d) avere versato alla FIS la quota annuale di iscrizione al GSA.
3. L'Arbitro accetta le norme disciplinari dello Statuto e dei regolamenti della FIS al momento dell'iscrizione nell'albo di cui alla lettera b).
 4. La qualifica di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica e con ogni carica sociale.
 5. Le incompatibilità con le cariche federali e sociali previste all'art.58 dello Statuto non si applicano alle gare internazionali.
 6. L'Arbitro non può partecipare come atleta a gare federali in cui sia stato designato come arbitro.

Elenco Federale

Art. 130

1. Chi intende svolgere attività arbitrale in via continuativa ed ha svolto per almeno due anni, con profitto, la funzione di Aspirante Arbitro, può richiedere l'inserimento nell'Albo Arbitrale Federale.
2. Tale inserimento è subordinato al superamento di un esame di abilitazione organizzato, di norma, su base annuale.
3. L'Albo Arbitrale viene pubblicato sulla rivista federale e trascorso un mese da pubblicazione senza che siano stati presentati rilievi al GSA, i nominativi inseriti si ritengono confermati.
4. L'inserimento nell'albo all'inizio dell'anno vale per tutto l'anno agonistico e le incompatibilità legate allo stato di arbitro valgono per tutto l'anno di inserimento.
5. Sempre su base annuale il Comitato Direttivo provvede alla conferma nell'Albo Arbitrale di coloro che hanno svolto attività arbitrale nell'anno precedente, ottenendo giudizio di idoneità; i requisiti richiesti per la permanenza nell'Albo sono:
 - a) avere risposto positivamente ad almeno due convocazioni l'anno nell'ultimo biennio;
 - b) non avere ancora compiuto il sessantesimo anno di età.
6. Sono cause di cessazione dall'Albo:
 - a) il giudizio di inidoneità da parte della commissione arbitrale
 - b) il mancato tesseramento alla FIS tramite il GSA
 - c) le dimissioni
 - d) la radiazione.

L'Aspirante Arbitro

Art.131

1. E' Aspirante Arbitro il tesserato alla Federazione per il tramite di una società affiliata che sia stato autorizzato a svolgere un'attività temporanea di praticantato nel settore arbitrale.
2. Su proposta del Delegato Regionale del G.S.A. il tesserato che ne faccia richiesta viene invitato a sostenere un esame teorico e pratico alla presenza di un membro della Commissione Arbitrale all'uopo designato.
3. Una volta superato l'esame il tesserato acquisisce la qualifica di Aspirante Arbitro e viene inserito in un apposito elenco regionale, rivisto annualmente.
4. L'Aspirante Arbitro non ha incompatibilità statutarie; gli è soltanto preclusa la possibilità di essere contemporaneamente atleta nello stesso torneo.
5. Si può essere Aspirante Arbitro per una durata non superiore a 5 anni..
6. L'Aspirante Arbitro può operare, senza limitazioni nelle gare regionali, nelle gare interregionali e nelle gare nazionali under 14.

Arbitraggio delle manifestazioni sportive

Art. 132

1. Nelle gare internazionali, nei campionati italiani e nelle gare nazionali e zonali possono operare solo arbitri di cui all'articolo 129.
2. Nelle gare nazionali under 14, nelle gare interregionali e nei campionati regionali o assimilati possono operare Arbitri ed Aspiranti Arbitri.

Arbitri Internazionali

Art. 133

1. Gli Arbitri iscritti all'Albo da almeno quattro anni hanno la possibilità di sostenere gli esami indetti dalla Federazione Internazionale di Scherma per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Internazionale categoria B e, successivamente, di categoria A.
2. La partecipazione a detti esami è regolata dalle norme contenute nel regolamento amministrativo della FIE.

CAPO III
La Direzione di Torneo

Funzioni della Direzione di Torneo

Art. 134

1. Per assicurare la regolare effettuazione delle manifestazioni agonistiche la FIS si avvale dei Direttori di Torneo, che svolgono la funzione di dirigere le attività di tutti coloro che a vario titolo, arbitri, organizzatori, computeristi, tecnici delle armi, medici, cartellonisti, ecc. sono convocati dalla FIS per ogni specifica competizione.

Il Direttore di Torneo

Art. 135

1. Può ricoprire la carica di Direttore di Torneo il tesserato che ha partecipato con esito positivo al corso per Direttore di Torneo indetto dalla FIS.
2. In sede nazionale ed internazionale la Direzione di Torneo è sempre organismo collegiale.
3. I Direttori di Torneo sono valutati direttamente da una Commissione all'uopo designata dal Consiglio Federale, che redige un apposito Albo di Direttori di Torneo distinti in Internazionali, Nazionali e Zonali/Regionali. Questo Albo, sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale, è aggiornato su base annuale.

Requisiti per i Direttori di Torneo

Art. 136

1. I requisiti necessari per essere Direttore di Torneo sono:
 - a) essere tesserato alla FIS direttamente;
 - b) avere compiuto il 25° anno di età;
 - c) essere iscritti nell'apposito Albo suddiviso in fasce di esperienza.
2. Il Direttore di Torneo accetta le norme disciplinari dello Statuto e dei regolamenti della FIS al momento del tesseramento.

Iscrizione nell'albo dei Direttori di Torneo

Art. 137

1. Hanno diritto ad essere iscritti nell'apposito Albo i tesserati che abbiano partecipato con esito positivo al corso per Direttore di Torneo indetto dalla FIS.
2. L'elenco viene mantenuto aggiornato con cadenza annuale da parte della Segreteria Federale che provvede alle necessarie convocazioni.

Direzione di torneo in campo regionale

Art. 138

1. In sede regionale, la nomina dei Direttori di Torneo, tra i soggetti che presentano sufficienti requisiti di esperienza, e la designazione della Direzione di Torneo spettano al Comitato regionale o all'organo territorialmente competente.
2. Il Delegato Regionale del GSA può ricoprire solo eccezionalmente la funzione di Direttore di Torneo in sede locale e non può, così come il Direttore di Torneo, svolgere attività arbitrale.

Computeristi

Art. 139

1. Le Direzioni di Torneo si avvalgono di computeristi inclusi in apposito elenco e designati dal GSA per la gestione informatica delle manifestazioni agonistiche; essi rispondono alla Direzione di Torneo.
2. I computeristi sono tesserati FIS con particolare conoscenza dei regolamenti, che hanno superato l'esame di idoneità tecnica nell'uso di computer.
3. I computeristi sono a tutti gli effetti Ufficiali di Gara e non possono pertanto partecipare alle gare in cui operano.

CAPO IV

Norme di funzionamento

Convocazioni e rinunce

Art. 140

1. Agli Arbitri e Direttori di torneo che vengono convocati in sede e fuori sede competono la diaria ed il rimborso spese viaggio nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Federale.
2. La tessera di riconoscimento dà diritto all'ingresso gratuito a tutte le manifestazioni schermistiche che si svolgono nel territorio nazionale.
3. Gli iscritti negli Albi di cui ai precedenti art. 129 e 135 si impegnano ad intervenire alle manifestazioni ogniqualvolta vengano designati in servizio, salvi i casi di oggettivo impedimento, attenendosi alle prescrizioni che saranno di volta in volta indicate dal GSA e dal Consiglio Federale per le rispettive competenze.

4. Inoltre si impegnano ad intervenire ad ogni e qualsiasi riunione di carattere tecnico che sia stata indetta dalla Commissione Arbitrale.
5. Sia l'accettazione che il rifiuto al servizio devono essere comunicati tempestivamente al GSA non appena ricevuto l'invito.
6. Al verificarsi di due assenze nell'arco della stagione, non tempestivamente segnalate e motivate, dopo l'accettazione, porta alla sospensione delle convocazioni da parte del Comitato Direttivo o del Delegato Regionale, e all'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.
7. Gli Arbitri convocati debbono presentarsi all'ora stabilita sul luogo di gara, in divisa e con l'occorrente, mettendosi a disposizione del Direttore di Torneo, al quale faranno riferimento per tutto ciò che si riferisce al regolare espletamento dell'incarico ad essi affidato.
8. Durante lo svolgimento del servizio gli Arbitri e i Direttori di Torneo devono dare esempio di rettitudine, riserbo, imparzialità e devono tenere un contegno rispondente alla delicata mansione che esplicano.
9. Fuori dal campo di gara, cessato il servizio, conservano l'abito morale degli iscritti al GSA in funzione.
10. Debbono astenersi dal criticare l'operato dei colleghi tanto verbalmente che per iscritto, anche a mezzo della stampa e non debbono entrare in polemica con atleti, maestri, dirigenti federali e terzi.

Ricorsi

Art. 141

Avverso le deliberazioni di competenza del Comitato Direttivo può essere presentato ricorso al Consiglio Federale.

Art. 142

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta del CONI.